

Copia Conforme



DELIBERAZIONE N. 11 del 28/03/2018

**COMUNE DI CARPINETI**  
Provincia di Reggio Emilia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione **Ordinaria**- seduta Pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

---

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)  
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

---

L'anno **2018** il giorno **28** del mese di **Marzo** alle ore **20.30** in **CARPINETI**, nella sede comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Borghesi Tiziano	Sindaco	SI
Rossi Enrico	Consigliere	AG
Roffi Luciano	Consigliere	SI
Ruggi Marco	Consigliere	SI
Giovani Matteo	Consigliere	AG
Campani Gianfranco	Consigliere	SI
Costetti Mirco	Consigliere	SI
Costi Enrica	Consigliere	SI
Pantani Serena	Consigliere	SI
Baldelli Stefano	Consigliere	SI
Annigoni Davide	Consigliere	SI
Bertoni Paola	Consigliere	SI
Margini Debora	Consigliere	SI

È presente l'Assessore esterno Monica Comastri

Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il signor Borghesi Tiziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: Annigoni Davide - Ruggi Marco -Roffi Luciano.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE)  
CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 – art. 1 comma 1°, il quale recita: “E’ istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” e comma 3° (così come novellato dall'art. 1, comma 142, L. n. 296/2006) il quale recita “ I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

**VISTO** l'articolo comma 3 bis del suddetto decreto ai sensi del quale il Comune può con il regolamento medesimo, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ;

**RICHIAMATO** l'articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 37, lettera a), della legge di Bilancio 2018 modifica ed integra la legge di Stabilità 2016 come segue: “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione [...], al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità [...]. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) [...], e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco [...], nè per gli enti locali che deliberano il predissesto [...] o il dissesto [...]”.

**VISTO** l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio – purché entro il termine di cui sopra – hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO**, altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, che, stabilisce il differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 dei comuni;

**RICHIAMATI** il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia effettuato

direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, nonché il D.M. 5 ottobre 2007 ed il D.M. 22 ottobre 2008, emanati in attuazione della norma predetta;

**DATO ATTO** inoltre che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma, 3 del decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

**RICHIAMATO** l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/2012 che prevede che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) ;

**DATO ATTO** che - in virtù della modifica normativa apportata all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360/1998, ad opera dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2014 - l'acconto dell'imposta in questione deve in ogni caso essere determinato sulla base delle aliquote ed eventuali soglie di esenzione vigenti nell'anno precedente;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**RICHIAMATO** l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014 ai sensi del quale ai fini della pubblicazione sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) le delibere devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote ed eventuali esenzioni stabilite;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 10 del 31/03/2017 con la quale venivano stabilite per l'anno 2017 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF, (ferma restando l'esenzione d'imposta per i contribuenti in possesso di redditi imponibili non superiori ad €. 10.000,00):

- Redditi imponibili da 0 a 15.000,00 €. : aliquota 0,45 per cento;
- Redditi imponibili da 15.001,00 fino a 28.000,00 €. : aliquota 0,65 per cento;
- Redditi imponibili da 28.001,00 fino a 55.000,00 €. : aliquota 0,75 per cento;
- Redditi imponibili da 55.001,00 fino a 75.000,00 €. : aliquota 0,79 per cento;
- Redditi imponibili oltre 75.000,00 €. : aliquota 0,80 per cento;

**DATO ATTO** che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta ; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

**UDITI** gli interventi di cui all'allegato verbale;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

**ACQUISITO** il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:

Presenti n.	11
Votanti n.	11
Voti favorevoli n.	7
Voti contrari n.	4 (Annigoni-Bertoni-Margini-Baldelli)
Astenuti n.	/

## **DELIBERA**

**1) DI CONFERMARE** per l'anno 2018 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF:

- Redditi imponibili da 0 a 15.000,00 €. : aliquota 0,45 per cento;
- Redditi imponibili da 15.001,00 fino a 28.000,00 €. : aliquota 0,65 per cento;
- Redditi imponibili da 28.001,00 fino a 55.000,00 €. : aliquota 0,75 per cento;
- Redditi imponibili da 55.001,00 fino a 75.000,00 €. : aliquota 0,79 per cento;
- Redditi imponibili oltre 75.000,00 €. : aliquota 0,80 per cento;

**2)DI CONFERMARE** per l'anno 2018 l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore ad €. 10.000,00;

**3)DI DARE ATTO** che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia, bensì come limite del reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo;

**4)DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998, n. 360 richiamato in premessa;

**5) DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi

e conseguenti al presente atto;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE** espressa per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti:

Presenti n.	11
Votanti n.	11
Voti favorevoli n.	7
Voti contrari n.	4 (Annigoni-Bertoni-Margini-Baldelli)
Astenuti n.	/

**DELIBERA INOLTRE**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire tempestivamente indicazioni precise sui parametri di calcolo del tributo

**PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO – ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) CONFERMA  
ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

**SINDACO**

Prego Costi.

**ASSESSORE COSTI**

Anche qui mi ripeto in quello che ho detto prima anche questa è una conferma pari pari senza nessuna modifica delle aliquote stabilite nell'anno precedente.

**SINDACO**

Ci sono interventi? se non ci sono interventi metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Metto in votazione l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE  
F.to Borghi Tiziano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Marziliano Matteo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune ([www.comune.carpinetti.re.it](http://www.comune.carpinetti.re.it)) per quindici giorni consecutivi.

Carpinetti, li 26/04/2018

Il Segretario Comunale  
F.to Marziliano Matteo

---

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Carpinetti, li 26/04/2018

Il Segretario Comunale  
Marziliano Matteo

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Si attesta che la suesesa deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune ([www.comune.carpinetti.re.it](http://www.comune.carpinetti.re.it)) per quindici giorni consecutivi dal 26/04/2018 al 10/05/2018
- è divenuta esecutiva il giorno 06/05/2018 decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Comunale  
Marziliano Matteo

Carpinetti, li

---

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Carpinetti, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Marziliano Matteo